



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/10/2010

=====

ADDI' 15/10/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANCEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: BIRINDELLI - ZAPPALA'

DELIBERAZIONE N. 456

Oggetto:

Comune di Riofreddo (Rm). Proseguimento del progetto denominato "Piano di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare in località "I Panniccari" - Fasi 3,4, e 5. Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 - Legge Regionale n. 24 del 06/07/1998. Autorizzazione paesaggistica.





456 15 OTT. 2010 R

OGGETTO: Comune di Riofreddo (Rm).

Proseguimento del progetto denominato "Piano di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare in località "I Panniccari" – Fasi 3,4, e 5. Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 – Legge Regionale n. 24 del 06/07/1998.

Autorizzazione paesaggistica.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle politiche del Territorio e dell'Urbanistica.

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la L.R. n. 13 del 16.03.1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge 29.06.1939, n. 1497 in materia di protezione delle bellezze naturali";

VISTA la L.R. n. 24 del 06.07.1998 e successive modificazioni, che disciplina la Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio;


VISTO l'art.17 "Attività estrattive" della citata L.R. n. 24/1998, che nel dettare disposizioni in merito alle attività estrattive in aree vincolate, al comma 2 prevede ".... *l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione...*";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 inerente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTA la legge regionale n. 17 del 06.12.2004 concernente "Disciplina organica in materia di cave torbiere e modifiche della legge regionale 6 agosto 1999 n.14";





456 15 OTT. 2010 *rk*

VISTO il Regolamento Regionale 14 aprile 2005 n. 5 di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 n.17;

VISTA la D.G.R. n. 556 del 25.07.2007 "Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell'art. 36 quater, comma 1 quater, della legge regionale 24/1998";

VISTA la D.G.R. n. 1025 del 21.12.2007 "Modificazione, integrazione e rettifica della D.G.R. n. 556 del 25.07.2007";

VISTO l'art. 50, comma 2 e 3 delle NTA del P.T.P.R., adottato con le citate D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007 e successiva D.G.R. n. 1025 del 21 dicembre 2007;

VISTA l'istanza n. 01. IRI del 29.01.2010, assunta al protocollo regionale al n. 30265 del 05.02.2010, con la quale la Soc. SO.GE.MA. S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.R. 24/98, l'autorizzazione per il proseguimento dell'attività estrattiva di una cava di calcare già esistente nel Comune di Riofreddo (Rm) in località "I Pannicari";

VISTA la determinazione n. 1652 del 14.12.2000, contenuta nell'Elaborato - Documentazione amministrativa - allegato al presente atto, con la quale il Dipartimento Regionale Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale - Area F Usi Civici, ha autorizzato il Comune di Riofreddo (Rm) al mutamento di destinazione d'uso del terreno di demanio collettivo, identificato al catasto del medesimo Comune al Fg. 8 partt. 174, 175, 177, 178, 180 ed al Fg. 11 partt. 24, 37, 38, 40;

VISTA la determinazione n. 0796 del 24.08.2001, contenuta nell'Elaborato - Documentazione amministrativa - allegato al presente atto, con la quale il Dipartimento Regionale Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale - Area F Usi Civici, ha reso esecutivo l'intervento relativo alla liquidazione dell'uso civico di pascolo sul terreno di proprietà della Soc. SO.GE.MA. S.r.l., distinto al catasto del Comune di Riofreddo al Fg. 8 partt. 173, 176, Fg. 11 partt. 12, 39, 41, 42, 46, 47;

VISTA nota n. 05 del 10.02.2010, contenuta nell'Elaborato - Documentazione amministrativa - allegato al presente atto, con la quale il Comune di Riofreddo (Rm) ha certificato l'inesistenza di aree boscate sull'area interessata dall'intervento e che la stessa non è stata percorsa da fuoco né interessata da progetti comunali di rimboschimento;

VISTA la determinazione n. C0424 del 01.03.2010, contenuta nell'Elaborato - Documentazione amministrativa - allegato al presente atto, con la quale il Dipartimento Economico ed Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive - Area Ispettorato di Polizia Mineraria e Energia, ha considerato, ai sensi delle LL.RR. n. 24/1998 e n. 17/2004, come raro, il materiale estratto dalla Soc. SO.GE.MA S.r.l., nella cava sita in località "Le Piane" (o "I Pannicari"), nel territorio del Comune di Riofreddo (Rm);

VISTA la nota n. 4599 del 16.06.2010, contenuta nell'Elaborato 7 - Documentazione amministrativa - allegato al presente atto, con la quale il Ministero per i Beni e le



456 15 OTT. 2010 M

Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio - Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ha espresso parere positivo, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, in merito sia alla conformità che alla compatibilità paesaggistica, dell'intervento di ampliamento estrattivo di che trattasi con le seguenti prescrizioni:

- l'area interessata da Beni Paesaggistici art. 134, comma 1, lett. C (beni lineari diffusi, testimonianza dei caratteri identitari e storici e relativa fascia di rispetto, va esclusa dall'intervento complessivo in attesa sia del necessario parere archeologico della consorella Soprintendenza e sia di ulteriori chiarimenti circa le fasi di lavorazione a cui dovrebbe essere sottoposta tale area, al fine di rivalutarne la compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 3 delle N.T.A. del P.T.P.R.;

CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati grafici relativi alle opere di che trattasi sono stati esaminati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 146, comma 2 del predetto D.Lgs n. 42 del 22.01.2004, dal Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;

RILEVATO che dall'esame istruttorio si è potuto constatare che gli elaborati visionati, tra i quali lo Studio di Inserimento Paesaggistico (S.I.P.) e la Relazione Paesaggistica, documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico;

VISTA la relazione n. 30265/2010 del 06.08.2010 con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area 05 – Urbanistica e Beni Paesaggistici delle Province di Roma, Fr e Lt, ha espresso parere favorevole, con le prescrizioni nella stessa riportate, in merito al proseguimento del progetto denominato “Piano di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare in località “I Pannicari” – Fasi 3,4, e 5, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistici/ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della Legge Regionale 24/1998 e successive modificazioni, e dall'art. 50 delle N.T.A. del P.T.P.R.;

RITENUTO di condividere e fare propria la predetta relazione tecnica dell'Area 05 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente delibera (Allegato A) di cui costituisce parte integrante;

RITENUTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA



456 15 OTT. 2010 *M*

di autorizzare sotto il profilo della tutela paesistica, ai sensi dell'art. 17 comma 2 L.R. n. 24/1998, il proseguimento del progetto denominato "Piano di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare in località "I Pannicari" - Fasi 3,4, e 5, nel territorio del Comune di Riofreddo (Rm), per i motivi e con le prescrizioni indicati nella relazione n. 30265/2010 del 06.08.2010 dell'Area 05 - Urbanistica e Beni Paesaggistici delle Province di Roma, Fr e Lt - della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, che forma parte integrante della presente delibera cui è allegata sotto la lettera A.

Il progetto è vistato dal Dirigente dell'Area 05 della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica nei seguenti elaborati:

Relazione Generale

Allegato - Documentazione Amministrativa

Relazione Paesaggistica - Studio di Inserimento Paesaggistico

Documentazione Fotografica

Elaborato Progetto di Coltivazione contenente:

- Carta di Sintesi
- Progetto di coltivazione - Lavori di preparazione
- Progetto di coltivazione - Fase 1
- Progetto di coltivazione - Fase 2
- Progetto di coltivazione - Fase 3
- Progetto di coltivazione - Fase 4
- Progetto di coltivazione - Fase 5
- Progetto di coltivazione - Planimetria stato finale
- Progetto di coltivazione - Planimetria stato di fatto
- Progetto di coltivazione - Sezioni dello stato di fatto e di progetto

Elaborato Progetto di Recupero Ambientale contenente:

- Progetto di recupero ambientale - Fase 1
- Progetto di recupero ambientale - Fase 2
- Progetto di recupero ambientale - Fase 3
- Progetto di recupero ambientale - Fase 4
- Progetto di recupero ambientale - Fase 5
- Progetto di recupero ambientale - Stato finale

Elaborato 7 - Allegato alla Documentazione Amministrativa

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Allegato A

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS





ALLEG. alla DELIB. N. **456** *Pr*
DEL **15 OTT 2010**



REGIONE
LAZIO

Area 05 - Urbanistica e Beni Paesaggistici delle Province di Roma, FR e LT

Roma li. **6 AGO. 2010**

IL DIRETTORE REGIONALE LEGATO A
(ARCH. DEMETRIO CARINI)

Prot. n. 30265/2010

Oggetto: Comune di Riofreddo (Rm) - Autorizzazione paesaggistica relativa al proseguimento del progetto denominato "Piano di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare il località I Pannicari"- Fasi 3, 4 e 5.
Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 - Legge Regionale n. 24 del 06/07/1998

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con nota n. 01.IRI del 29/01/2010, pervenuta il giorno 05/02/2010 al prot. n. 30265 la Soc. SO.GE.MA. srl ha richiesto l'autorizzazione per il proseguimento dell'attività estrattiva di una cava di calcare già esistente nel Comune di Riffredo (Rm), in località "I Pannicari".

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione Generale;
2. Documentazione Amministrativa;
3. Relazione Paesaggistica - Studio d'Inserimento Paesistico;
4. Documentazione Fotografica;
5. Progetto di Coltivazione:
 - Carta di Sintesi.
 - Lavori di preparazione
 - Progetto di Coltivazione - Fase 1.
 - Progetto di Coltivazione - Fase 2.
 - Progetto di Coltivazione - Fase 3.
 - Progetto di Coltivazione - Fase 4.
 - Progetto di Coltivazione - Fase 5.
 - Planimetria stato di fatto.
 - Planimetria stato finale.
 - Sezioni dello stato di fatto e di progetto.
6. Progetto di recupero ambientale:
 - Progetto di recupero ambientale - Fase 1.
 - Progetto di recupero ambientale - Fase 2.
 - Progetto di recupero ambientale - Fase 3.
 - Progetto di recupero ambientale - Fase 4.
 - Progetto di recupero ambientale - Fase 5.
7. Allegato alla Documentazione Amministrativa (predisposto d'Ufficio)

Premesso

L'apertura dell'attività di cava è stata autorizzata, previo parere del competente assessorato della Regione Lazio (nota n. 141 del 19/03/1981) ed esame della Commissione Edilizia Comunale del 18/01/1982, con nota del C.R.C. n. 52 del 19/07/1984.

Il successivo ampliamento alla suddetta attività, definito in n. 6 Fasi d'intervento, è stata autorizzato dal Comune di Riofreddo (Rm) con nota n. 163 del 27/06/2002, successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla scrivente Direzione Regionale con determinazione dirigenziale n. 15664 del 05/09/2001; con tale provvedimento si espresse "parere favorevole" definendo le opere relative all'intervento compatibili con il contesto paesistico.

La presente Relazione Istruttoria si riferisce alla sola richiesta di proseguimento dell'attività estrattiva (Fasi 3, 4 e 5), rispetto allo stato attuale, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, alla fine della Fase 2.

Descrizione Attività e Individuazione dell'area.

L'area di Intervento, topograficamente montana, interessa una superficie di circa ha 35,80 ed è individuata catastalmente al Foglio 8 Particelle da 162 a 171 comprese, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, al Foglio 11 Particelle da 5 a 12 comprese, da 21 a 24 comprese, da 37 a 50 comprese, da 54 a 69 comprese, e sulla Carta Tecnica Regionale al foglio n. 367090.

Il sito estrattivo di cui trattasi, esiste da alcuni decenni (nell'anno 1963 fu avviata, in modo non regolamentato, come approvvigionamento di materiale in funzione della realizzazione del tratto autostradale A24 "Roma - L'Aquila") ed interessa una formazione calcarea, ascrivibile al Miocene, costituita da orizzonti di calcareniti e calciruditi organogene.

Il cantiere estrattivo (C.E.) misura una superficie di circa ha. 29 ed è suddiviso, a seguito dell'ampliamento autorizzato nel 2002, in n. 6 lotti d'intervento, indicati negli elaborati come "Fasi".

La porzione di territorio già oggetto di escavazione e recupero ambientale, corrispondente alla Fase 1 e Fase 2, misura circa mq.120'000 pari al 40% del totale dell'intervento complessivo per quanto attiene alla parte interessata dell'escavazione.

Lo stato attuale cui è giunta la coltivazione della cava, secondo quanto riportato dagli elaborati progettuali, è ricompreso quindi, come suddetto, tra la fine della la Fase 2 e l'inizio della Fase 3, ed è effettuato su di un piazzale ad una quota di circa 710 mslm.

Le fasi soggette dalla presente richiesta sono la Fase 3, Fase 4, e Fase 5; le stesse interessano una superficie di mq. 77'310, relativa all'estrazione di mc. 3'158'000 di materiale utile, che porterà il cantiere a posizionarsi ad una quota di 655 mslm.

L'attività di cava è svolta utilizzando un metodo di escavazione a gradoni discendenti avanzando quindi mediante approfondimenti dei piazzali temporanei che si verranno a creare, con pendenze dei fronti di circa 70/80°.

Il riassetto morfologico delle aree scavate, in fase pressoché definita nelle aree che definiscono le Fasi 1 e 2, verrà attuato contestualmente alla stessa fase di coltivazione e completato prima della coltivazione del successivo lotto. Il progetto di rimodellamento è basato sull'addolcimento delle pendenze esistenti (alzate), e sulla creazione in esse di aree pianeggianti (pedate) ove meglio inserire le specie vegetali.

Il riassetto prevede alcune distinte lavorazioni:

- stendimento dello Sterile di Coltivazione e del Terreno Vegetale;
- la profilatura generale del fronte finale di scavo;
- il recupero delle aree interessate dalle piste;
- la realizzazione di opere di drenaggio delle acque superficiali.



La scelta a gradonatura è resa necessaria al fine di ottenere superfici che consentano l'attecchimento delle essenze vegetali che presentano un apparato radicale profondo.

Inquadramento urbanistico

Nel vigente Programma di Fabbricazione, approvato con DGR n.2253 del 03/05/1983, del Comune di Riofreddo, l'ambito d'intervento è classificato per la sua gran parte in *Zona Agricola*, mentre una ristretta porzione, nella quale trovano localizzazione gli impianti, è classificato come *Zona Industriale*.

La vigente normativa non prevede alcuna particolare indicazione riguardo gli usi del suolo ammessi nelle *Zone Agricole*, pertanto trovano applicazione le disposizioni di cui alla L.R. n. 38/99.

Inquadramento paesistico, analisi normativa e pareri acquisiti

L'area d'intervento, individuata nelle planimetrie come *Fase 3, 4 e 5*, risulta interessata da vincoli derivanti dalla presenza beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 comma 1 lett. "b" del D.Lgs. 42/2004, e indicati all'art. 142 dello stesso, al comma 1 lett. "g" ed "h" (*protezione delle zone boscate e aree gravate da uso civico*), disciplinate dagli artt. 10 e 11 della Legge Regionale n. 24 del 06/07/1998 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), nonché dagli artt. 38 e 39 delle NTA del PTPR¹.

Inoltre, si riscontra dalla Tavola B del PTPR che l'area interessata dalla presente autorizzazione relativa alle Fasi 3, 4 e 5, è limitrofa ad un bene di natura paesaggistica di cui all'art. 134 comma 1 lett. "c" del DLgs. 42/2004, indicato con la sigla *10317 (beni lineari, testimonianze dei caratteri identitari a archeologici e storici e relativa fascia di rispetto)*.

Nel Piano Territoriale Paesistico "Monti Lucrettili" Ambito 6/1, 7/1, 8/1², l'area interessata dall'attività estrattiva non viene classificata ai fini di tutela.

La presente autorizzazione è relativa al proseguimento dell'attività estrattiva, esercitata dalla Soc. SOGEMA in loc. "I Pannicari" nel Comune di Riofreddo, conformemente al progetto autorizzato. Tuttavia si fa presente che:

- L'art. 32 della L.R. n.17 del 06.12.2004, dispone che "(...) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale di cui al Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della L.R. n.24/1998 e ss.mm.(...)", norma peraltro ribadita dall'art. 50 delle NTA del P.T.P.R., che disciplina la specifica materia delle attività estrattive.
- L'art. 17 della L.R. 24/1998, corrispondente all'art.16 delle NTA del PTP³, coordinato con l'art.50 delle NTA del PTPR, nel dettare disposizioni in merito agli interventi per attività estrattive ricadenti all'interno delle aree vincolate ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/2004, al comma 1 vieta l'apertura e l'ampliamento delle attività estrattive in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Al comma 2 e comma 3 dell'art. 50 sopra

¹ Adottato con DGR n.556 del 25/07/2007 e successiva DGR n.1025 del 21/12/2007

² Adottato con DGR n. 2274/87 e approvato con L.R. 24/1998.

³ Testo coordinato approvato con DGr 4479/99

Roma li.....

citato, in caso di ampliamenti non superiori al 50% di attività finalizzate all'estrazione di materiale raro, la normativa prevede la possibilità di derogare a detta disposizione, subordinato alla redazione dello Studio di Inserimento Paesistico e rimandando alla Giunta Regionale del Lazio il rilascio dell'autorizzazione, tramite apposita Deliberazione.

Si rileva che per l'intera area di C.E., in sede di autorizzazione relativa all'ampliamento, è stato già rilasciato parere paesaggistico favorevole da parte della scrivente Direzione Regionale, con Determinazione n. 15664 del 05/09/2001, valutato nell'ambito della normativa allora vigente contenuta nel PTP Monti Lucretili Ambiti n.6/1, 7/1, 8/1 nella quale era già stato individuato il perimetro di recupero e riassetto morfologico.

Nel sopra citato parere veniva riscontrato che:


- L'area risultava interessata dalla presenza del vincolo di natura paesaggistica di cui all'art. 146 comma 1 lett. "h" del pre-vigente DLgs. 490/99.
- Che le aree appartenenti al demanio civico di Rifreddo sono state oggetto di autorizzazione al mutamento di destinazione, per uso estrattivo da dare in concessione alla SO.GE.MA S.r.l., adottato dallo stesso Dipartimento con provv. N. 5282 del 18/12/2000;
- Che tale Provvedimento ha riconosciuto la necessità del mutamento di destinazione d'uso temporaneo per l'interesse pubblico alla continuazione dell'attività estrattiva;
- Che è già stata rilasciata autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso ai sensi della Legge n. 1766 del 16/06/1927, apprezzando la preminenza dell'interesse pubblico;
- Le aree interessate risultavano esterne alla perimetrazione del PTP ambiti 6/1-7/1-8/1 dei "Monti Lucretili" interessanti il territorio di Rifreddo;
- Con nota n. 2409 del 30/07/2001 il Comune di Rifreddo ha dichiarato l'area interessata dall'ampliamento "non boscata" e "non soggetta a progetti di rimboscimento", nonché libera da gravame;
- Che il progetto in esame appariva migliorativo sia nelle fasi di escavazione che in quelle di recupero rispetto al progetto già autorizzato e convenzionato (con nota C.R.C. n. 52 del 19/07/1984);

In merito al vincolo della zona boscata, ai sensi del comma 5 dell'art. 10 della L.R. 24/1998 e del comma 5 dell'art. 38 delle NTA del PTPR, l'Amministrazione Comunale ha rilasciato, con nota n. 5 del 10/02/2010, nuova certificazione attestante l'inesistenza delle *aree boscate* sull'area interessata dall'intervento, e che la stessa non è stata percorsa da fuoco, né interessata da progetti comunali di rimboscimento.

La Direzione Regionale Attività Produttive, Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, con Determinazione n. C0424 del 01/03/2010, ha certificato che il materiale da estrarre ($CaCO_3$) sia da ritenersi raro, ai sensi della L.R. 17/2004.

In relazione agli aspetti di natura "Usi Civici", come già citato precedentemente, il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondi Rurale - Area F (Usi Civici), con Determina del Direttore n. 1652 del 14/12/2000 (Prot. n. 5282 del 18/12/2000), ha autorizzato il mutamento temporaneo di destinazione d'uso del terreno di demanio collettivo interessato dall'attività estrattiva di cui trattasi, con la condizione che "...qualora cessi lo scopo, tornerà alla originaria destinazione", e con successiva Determinazione n. 0796 del 24/08/2001 (Prot. n. 4506 del 24/08/2001), lo stesso Dipartimento

4 di 7



Roma li.....

Regionale ha reso esecutivo l'intervento relativo alla liquidazione dell'uso civico di pascolo su terreno di proprietà della ditta SO.GE.MA. srl

Conclusioni

La scrivente Direzione, con nota n. 30265 del 16/04/2010, ha trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, la Relazione Tecnica Descrittiva per l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 commi 7 e 14 del DLgs. 42/2004.

Successivamente, ai sensi del citato art. 146 del DLgs 42/2004, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, con nota n. 4599 del 16/06/2010, ha rilasciato *parere positivo* nel merito sia della conformità che della compatibilità paesaggistica delle opere relative al progetto in esame.

Come richiamato nella premessa, il progetto proposto si configura come stralcio dell'intervento denominato "*Piano di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare il località I Pannicari*", approvato con parere favorevole della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, con Determinazione Dirigenziale n. 15664 del 05/09/2001.

Dall'esame istruttorio si è potuto rilevare che gli elaborati visionati, tra i quali lo Studio di Inserimento Paesaggistico (S.I.P.) di cui agli artt. 29 e 30 della L.R. 24/98 e la Relazione Paesaggistica, di cui al D.P.C.M. del 12/12/2005, documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico. Il recupero ambientale proposto, così come integrato dalle seguenti condizioni, consentirà di restituire al terreno l'originaria destinazione agricola.

Pur ritenendo l'intervento ammissibile sotto il profilo paesaggistico, ai fini della salvaguardia delle aree vincolate, si rende necessario eseguire gli interventi sulla base delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- Dovranno essere rispettate le prescrizioni e raccomandazioni rese con nota n. 4599 del 16/06/2010 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
- I lavori di coltivazione e recupero siano eseguiti nel generale rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, nonché delle norme dispositive e procedurali previste dalla L.R. n.17 del 06/12/2004 e suo regolamento di attuazione;
- La zona di attività estrattiva dovrà essere inaccessibile ad estranei e chiusa con idonea recinzione costantemente mantenuta efficiente;
- Sia prevista l'applicazione delle distanze minime, di cui all'art. 104 del DPR n. 128 del 09/04/1959, dal perimetro del cantiere estrattivo (C.E.). Inoltre le aree di rispetto del C.E. dovranno comunque sempre risultare libere da qualsiasi tipo di materiale.
- L'intervento di risanamento, così come previsto dall'art.17 comma 4 della L.R. 24/1998, e dal comma 4 dell'art. 50 delle NTA del PTPR, sia attuato progressivamente rispetto all'avanzamento di quello estrattivo e comunque avviato prima dell'ultimazione del cantiere estrattivo, ovvero, prima dei cinque anni di validità del presente provvedimento;
- Per la sistemazione ambientale descritta negli elaborati grafici vistati, è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente il materiale di recupero non commercializzabile e quelli previsti dalla vigente normativa in materia di recupero ambientale, adottando accorgimenti in materia di ingegneria naturalistica;

Roma li.....

- Gli interventi di rinaturalizzazione dovranno prevedere un adeguato reinsediamento paesaggistico-vegetazionale della zona attraverso semine e piantumazioni di essenze erbacee, arbustive e arboree autoctone, con obbligo di attecchimento, assicurando un complessivo incremento delle stesse al fine di ripristinare l'habitat floro-faunistico;
- Le essenze arboree arbustive dovranno essere piantumate ad ordine sparso (macchie seriali) al fine di creare, per quanto possibile, un assetto disforme.
- Lungo il perimetro del cantiere, a ridosso della recinzione, siano piantumate essenze arboree di medio/alto fusto, con funzione di mitigazione.
- Dovranno essere eliminate tutte le strutture, sia fisse che amovibili, degli impianti non utilizzate o poste in disuso.
- Dovranno essere adottate idonee e valide misure per limitare le emissioni di polveri nell'ambiente, anche mediante la realizzazione di barriere di siepi e piante lungo le vie di accesso/uscita dal cantiere;
- Dovranno essere realizzate tutte le opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali, al fine di evitare fenomeni di inondazione, di erosione o di dissesto, e di ristagno.
- L'accantonamento del terreno vegetale durante la fase di escavazione, che troverà reimpiego nella successiva rinaturalizzazione, dovrà essere effettuato prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione con materiali estranei o con strati più profondi di composizione fisiologica diversa.
- E' fatto divieto di arrecare danni alla vegetazione presente lungo la viabilità;
- Trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale d'approvazione ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 24/1998, si dovrà provvedere al rinnovo dell'autorizzazione, presentando agli Uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica la documentazione prevista oltre al rilievo dello stato dei lavori, compresi quelli di riqualificazione ambientale;
- La perimetrazione del cantiere e la quantità del materiale estratto non potranno variare da quelli approvati in sede di autorizzazione all'ampliamento (D.D. n.15664 del 05/09/2001);
- Gli adempimenti e gli obblighi assunti per tali opere, dovranno essere garantiti con adeguata polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza;

Per quanto sopra esposto, questa Direzione Regionale, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le prescrizioni sopra riportate, nei riguardi del proseguimento all'attività estrattiva, per le Fasi 3 - 4 - 5, relativa al progetto denominato "Piano di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare in località I Pannicari", fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistici/ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della Legge Regionale 24/1998 e s.m.i., e dall'art. 50 delle NTA del PTPR.

Il presente parere costituisce atto autonomo riferito ai soli aspetti paesaggistici, restando ferme le competenze degli altri enti ed uffici per le singole discipline coinvolti nel procedimento per gli accertamenti di legittimità in generale, ed in particolare per gli aspetti di natura geologica e idrogeologica, e non comporta sanatoria di eventuali difformità dalle autorizzazioni precedenti.

Eventuali ritrovamenti di natura archeologica saranno immediatamente segnalati alla scrivente Direzione, anche ai fini di un'eventuale aggiornamento della presente autorizzazione.

6 di 7

Roma li.....

Ai sensi del comma 9 dell'art. 50 delle NTA del PTPR, la vigilanza sulla esecuzione delle opere di cui ai commi 6 e 7 del medesimo, ed in particolare agli interventi di recupero e riqualificazione, da attuare obbligatoriamente con l'avanzamento del fronte di cava, spetta al Comune, il quale è obbligato a fornire notizie all'Assessorato Regionale competente in materia di tutela paesistica.

La presente autorizzazione ha validità quinquennale dalla data di pubblicazione della relativa DGR sul BURL, trascorsi i quali deve ritenersi non più efficace, con obbligo di sottoporre eventuali ulteriori lavori a nuova autorizzazione Regionale.

Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite comporta la nullità del presente provvedimento e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Si comunica infine che è stato predisposto d'ufficio l'Elaborato n. 7, con allegato la nota n. 30265 del 16/04/2010 di inoltro alla Soprintendenza della Relazione Tecnica Illustrativa, e la nota n. 4599 del 16/06/2010 della stessa Soprintendenza, con la quale ha rilasciato parere positivo con condizioni, in merito alla compatibilità e conformità paesistica.

L'Istruttore
Geom. Carlo Recine

Il Direttore Regionale
Arch. Demetrio Carini

